

AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“AUTOMATICA PREMIO DURATA/DESTINAZIONE” Cod.036

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;
- 3) Modulo di proposta,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto.

Data dell'ultimo aggiornamento: Ottobre 2018

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “AUTOMATICA PREMIO DURATA/DESTINAZIONE”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**
- Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
Registro Imprese e delle Società Francese nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32 - 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000.
Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a 117,7%.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE:

- **DURATA - TACITO RINNOVO - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE:**

In mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno **30 giorni** prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

- **VALIDITA' DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA:** Per la durata delle singole garanzie, si rinvia a quanto disposto alle *"Norme che regolano la convenzione assicurativa"*.
- **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA:** La sottoscrizione della polizza collettiva da parte del Contraente comporta l'obbligo di consegna agli assicurati delle condizioni di assicurazione all'atto della prenotazione di ciascun viaggio, con le modalità descritte nell'art. C della polizza di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

ATTENZIONE:

Di seguito vengono presentate le sintesi di tutte le garanzie offerte da AWP P&C S.A..

Per verificare quali siano le effettive garanzie offerte dal Contraente all'Assicurato si raccomanda di prendere visione della Sezione "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative" del Certificato Assicurativo.

ANNULLAMENTO VIAGGIO

COPERTURE PREVISTE	Rimborso della penale (escluse le quote di iscrizione), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, previste dall'art. 1 della Sezione Annullamento Viaggio.
ESCLUSIONI	➢ Valgono le Esclusioni descritte nella sezione "Limitazioni Comuni" e nella sezione "Annullamento Viaggio" .
LIMITAZIONI PARTICOLARI	Si richiama l'attenzione sulle seguenti AVVERTENZE: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Qualora l'Assicurato si iscriva insieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate negli artt. 1.1, 1.2 e 1.3, che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. ➢ Qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'articolo 1, Allianz Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Verrà applicato lo scoperto nella sezione <i>Spese di Annullamento</i> .

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



INTERRUZIONE SOGGIORNO

COPERTURE PREVISTE	La garanzia copre il rimborso in pro-rata del soggiorno non usufruito nel caso in cui l'Assicurato sia costretto ad interrompere il viaggio per uno dei seguenti motivi: > rientro sanitario; > rientro anticipato a causa di decesso di un familiare.
ESCLUSIONI	> Valgono le Esclusioni descritte nella sezione " Limitazioni Comuni "
LIMITAZIONI PARTICOLARI	Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti modalità: > per il caso di rientro sanitario, il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato; > per il caso di rientro anticipato, il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente. Si richiama l'attenzione sulla seguente AVVERTENZE : > Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). > Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Non sono previste franchigie o scoperti.

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

COPERTURE PREVISTE	Messa a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio della struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, così come descritte all'art. 1 della sezione " <i>Interassistance 24 ore su 24</i> " Spese di cura: La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede al pagamento diretto delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche o al rimborso.
ESCLUSIONI	Valgono le esclusioni previste nella Sezione " <i>Interassistance 24 ore su 24</i> " e nella Sezione " <i>Limitazioni Comuni</i> ".
LIMITAZIONI PARTICOLARI	Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati. Si richiama l'attenzione sulle seguenti AVVERTENZE : > Rientro sanitario : Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica. > Rientro della Salma - Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione. > Spese Supplementari di Soggiorno - Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori; > Rientro al Domicilio - Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano; > Invio di medicinali urgenti - L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	> Verrà applicata una franchigia fissa di Euro 25

BAGAGLIO

COPERTURE PREVISTE	Indennizzo all'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, incendio, rapina, scippo, mancata consegna e/o danneggiamento (da parte del Vettore, dovuto a incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio) di tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.
ESCLUSIONI	Valgono le Esclusioni previste nella sezione " <i>Bagaglio</i> " e nella sezione " <i>Limitazioni Comuni</i> ".
LIMITAZIONI PARTICOLARI	Si richiama l'attenzione sulla seguente AVVERTENZA : > in caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc) l'indennizzo avverrà successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Nessuno scoperto o franchigia.

AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7 rue Dora Maar,
 93400 Saint-Ouen
 France

Capitale Sociale
 € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
 delle assicurazioni dall'Autorité
 de contrôle prudentiel et de
 résolution (ACPR)
 il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
 e delle Società Francesi
 n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
 Generale per l'Italia**
 Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
 Tel: 02.23695.1
 www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
 iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
 dell'attività Assicurativa
 in Italia in regime
 di stabilimento, iscritta
 in data 3 novembre 2010
 al n. I.00090, all'appendice
 dell'albo Imprese Assicuratrici,
 Elenco I



INFORTUNI DI VIAGGIO

COPERTURE PREVISTE	L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (purché di età non superiore a 75 anni) subisca durante i viaggi (purché non aerei) e relativi soggiorni. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza, entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio si è verificato, la morte o l'invalidità permanente dell'Assicurato.
ESCLUSIONI	Valgono le Esclusioni previste nella sezione "Infortuni di Viaggio" e nella sezione "Limitazioni Comuni".
SCOPERTI / FRANCHIGIE A CARICO DELL'ASSICURATO	Nessuno scoperto o franchigia.

AVVERTENZE SU LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI:

- i Capitali assicurati sono riportati in forma schematica nella "TABELLA CAPITALI ASSICURATI" delle "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative" sono
- le Esclusioni e le Limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative" sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
- **MISURE RESTRITTIVE:**
 - a. AWP P&C S.A. non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
 - b. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

4. Premi

- Le modalità di pagamento del premio sono disciplinate dai seguenti articoli delle "Norme che regolano la convenzione assicurativa":

Regolamento premio

Sulla base delle comunicazioni inviate dal Contraente, così come convenuto all'art. C, la Società provvederà ad emettere mensilmente una appendice di regolazione premio, che dovrà essere pagata dal Contraente entro i termini previsti dal successivo art. M. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle appendici di regolazione senza che sia pervenuto a Allianz Global Assistance per iscritto un reclamo specifico, le appendici di regolazione stesse si intenderanno approvate dal Contraente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze dei conteggi.

Termini di pagamento dei premi

Il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente a Allianz Global Assistance sulla base del seguente schema:

- Appendici mensili di Regolazione Premio: entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mese di emissione;

Trascorsi i termini sopra convenuti Allianz Global Assistance avrà facoltà di agire per il recupero del credito. In caso di mancato pagamento resta inteso che verranno applicati automaticamente gli interessi di mora secondo i disposti del D.Lgs. 231/2002.

5. Diritto di Recesso

Allianz Global Assistance avrà facoltà di risolvere il presente Contratto:

- 1) in caso di mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. L e M per il versamento dei premi dovuti. Verificato l'inadempimento, Allianz Global Assistance invierà diffida ad adempiere tramite lettera raccomandata A.R., richiedendo il saldo dei premi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto. Senza che si rendano necessarie ulteriori comunicazioni.
 - 2) qualora nei confronti del Contraente e/o dei suoi rappresentanti legali siano emessi provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, di cui all'art. O comma 2.
 - 3) in caso di violazione degli obblighi in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D. Lgs. 231/2001, di cui all'art. Q.
 - 4) In caso di violazione degli obblighi in tema di normativa anti-corruzione, di cui all'art. R.
- In conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto:
- a) Allianz Global Assistance non garantirà la copertura assicurativa nei confronti degli Assicurati la cui data di partenza sia successiva alla data in cui si è verificato il recesso;
 - b) il Tour Operator si obbliga ad interrompere immediatamente la commercializzazione delle garanzie fornite da Allianz Global Assistance, facendosi carico delle dovute comunicazioni nei confronti della clientela.

6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**Prescrizione dei Diritti**

Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7. Legge applicabile al contratto**Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del Codice Civile.

8. Regime Fiscale**Trattamento Fiscale applicabile al contratto**

Al contratto sono applicate aliquote di imposta variabili in funzione della garanzia e dei massimali.

9. Sinistri - Obblighi dell'assicurato

- Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la **Centrale Operativa** al numero indicato nel **certificato di Assicurazione** fornendo: dati anagrafici, codice fiscale, numero del Certificato Assicurativo, tipo di intervento richiesto, recapito temporaneo.
- Per tutte le altre garanzie scrivere entro **5 giorni** a **AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia** - Casella Postale 461 - via Cordusio, 4 - 20123 MILANO, specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



**10.
Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>.

**11.
Arbitrato****Ricorso all'Arbitrato**

Non applicabile al presente contratto

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



GLOSSARIO

Allianz Global Assistance:	marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Domicilio:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare:	il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore dell'Assicurato.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Istituto Di Cura:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo:	la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società:	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia di seguito identificata con marchio Allianz Global Assistance.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Allianz Global Assistance:	marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Pacchetto turistico:	i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: <ul style="list-style-type: none"> • trasporto; • alloggio; • servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Premio:	la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente alla Società.
Società:	AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Viale Brenta 32, 20139 Milano, di seguito denominata Allianz Global Assistance.

NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE ASSICURATIVA**A. Oggetto della Convenzione Assicurativa**

Allianz Global Assistance, in ottemperanza dei disposti previsti nella presente Convenzione, si obbliga nei confronti del Contraente a prestare ai Clienti/Viaggiatori (assicurati) che abbiano acquistato un pacchetto turistico organizzato dallo stesso o il solo servizio "trasporto in pullman", le garanzie assicurative incluse in forma automatica nella programmazione così come definite nella sezione "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative".

B. Validità della Convenzione Assicurativa e Limiti di Sottoscrizione

La presente Convenzione si applica a tutti i partecipanti ai pacchetti turistici o al solo servizio "trasporto in pullman" di cui il Contraente sia l'organizzatore tecnico e la cui data di inizio sia prevista nel periodo di validità della stessa, indipendentemente dalla data di prenotazione.

Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide:

- a) per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- b) per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia. Le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- c) per gli Assicurati residenti all'estero, limitatamente al periodo di permanenza in Italia. Per costoro valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
- d) per persone dotate di capacità giuridica all'inizio del viaggio;
- e) esclusivamente per la durata del il pacchetto turistico o del solo servizio "trasporto in pullman" prenotato, come da Tabella;
- f) nel limite massimo di **60 giorni** a partire dalla data di inizio del viaggio.

Non è consentita l'emissione di più polizze Allianz Global Assistance a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- g) prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- h) assicurare un viaggio per una durata oltre i **60 giorni** continuativi.

C. Modalità di applicazione della Convenzione Assicurativa

Agli effetti dell'operatività delle prestazioni e garanzie assicurative, il Contraente si obbliga a:

- a) riportare sulle pubblicazioni inerenti i pacchetti turistici (cataloghi, depliant, opuscoli, sito web dell'organizzatore) le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative della presente Convenzione e le modalità di inclusione automatica della stessa evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice.
L'adempimento dell'onere previsto da questo specifico punto non impegna Allianz Global Assistance a riconoscere alcun contributo pubblicitario;
- b) sottoporre il testo di stampa a Allianz Global Assistance, che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione;
- c) trasmettere a Allianz Global Assistance una copia di ciascun programma di viaggio ove è prevista la copertura assicurativa;
- d) *prima dell'acquisto del pacchetto turistico o del solo servizio "trasporto in pullman"*, portare a conoscenza di ciascun Assicurato le conformi condizioni contrattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative;
- e) mettere a disposizione sul proprio sito web le condizioni contrattuali integrali;
- f) *al momento della consegna dei documenti di viaggio e comunque prima dell'inizio dello stesso*, consegnare il Certificato Assicurativo predisposto da Allianz Global Assistance, riportante le conformi condizioni che regolano le garanzie assicurative. Detto documento assume veste contrattuale;
- g) *prima dell'inizio di ciascun viaggio*, trasmettere a Allianz Global Assistance i seguenti dati:
 - a. sigla e numero del Certificato Assicurativo emesso per il singolo partecipante. Può essere emesso anche un Certificato per gruppo, a condizione che la durata e la destinazione siano le medesime per tutti i partecipanti;
 - elenco dei nominativi degli assicurati partecipanti (rooming list);
 - data di inizio e fine viaggio;
 - destinazione del viaggio.

L'esatta comunicazione dei dati degli Assicurati costituisce condizione essenziale per l'erogazione delle prestazioni/garanzie. In caso di mancata comunicazione da parte del Contraente a Allianz Global Assistance di nominativi assicurati o di disaccordo in merito alle comunicazioni degli Assicurati, Allianz Global Assistance provvederà in ogni caso ad erogare le prestazioni/garanzie di polizza agli Assicurati e resteranno a carico del Contraente gli eventuali costi sostenuti da Allianz Global Assistance per la fornitura di tali prestazioni/garanzie.

D. Proroga della Convenzione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno **30 giorni** prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di disdetta, la Società terrà in copertura fino al termine della programmazione in corso tutti i viaggiatori/clienti del Contraente i cui viaggi/soggiorni abbiano avuto inizio anteriormente alla data di cessazione del contratto, sempreché per gli stessi il Contraente abbia versato i premi dovuti.

Mod. 3883_C.G.A._Automatica_premio durata/destinazione_Ed.2016_Pag. 1 a 3

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



Il Contraente, per tutta la durata del presente contratto, si impegna a non stipulare contratti od accordi con altre Organizzazioni o Compagnie di Assicurazione per gli stessi rischi coperti da Allianz Global Assistance.

E. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato devono essere fatte per iscritto a Allianz Global Assistance.

Se esse hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti o modifiche, queste, per essere valide, devono risultare da una dichiarazione firmata dalla Società e dal Contraente/Assicurato.

F. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

G. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

H. Foro Competente

Per tutte le controversie tra la Società e la Parte attrice, relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

I. Determinazione del premio

Il premio (comprensivo di imposte) così come riportato nel Modello contabile facente parte della presente polizza collettiva è determinato in base a:

- durata del pacchetto turistico o del solo servizio "trasporto in pullman". Nel conteggio dei giorni di durata si devono considerare per intero sia il giorno di partenza che quello di rientro, indipendentemente dall'orario effettivo di inizio della copertura;
- destinazione del pacchetto turistico o del solo servizio "trasporto in pullman". Il Certificato Assicurativo deve essere rilasciato a garanzia della destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio (escluse le tratte di congiunzione), anche se intermedie o di durata inferiore alle altre;

In caso di Assicurati residenti all'estero in viaggio/soggiorno in Italia:

- paese di provenienza.

Il Contraente si impegna a versare direttamente alla Società, l'importo dovuto sulla base dei regolamenti premi emessi da Allianz Global Assistance stessa nei termini e modalità previsti al successivo art. L.

L. Regolamento premio

Sulla base delle comunicazioni inviate dal Contraente, così come convenuto all'art. C, la Società provvederà ad emettere mensilmente una appendice di regolazione premio, che dovrà essere pagata dal Contraente entro i termini previsti dal successivo art. M.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle appendici di regolazione senza che sia pervenuto a Allianz Global Assistance per iscritto un reclamo specifico, le appendici di regolazione stesse si intenderanno approvate dal Contraente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze dei conteggi.

M. Termini di pagamento dei premi

Il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente a Allianz Global Assistance sulla base del seguente schema:

- *Appendici di Regolazione Premio:* entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mese di emissione;

Trascorsi i termini sopra convenuti Allianz Global Assistance avrà facoltà di agire per il recupero del credito. In caso di mancato pagamento resta inteso che verranno applicati automaticamente gli interessi di mora secondo i disposti del D.Lgs. 231/2002.

N. Risoluzione della convenzione

Allianz Global Assistance avrà facoltà di risolvere il presente Contratto:

1) in caso di mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. L e M per il versamento dei premi dovuti.

Verificato l'inadempimento, Allianz Global Assistance invierà diffida ad adempiere tramite lettera raccomandata A.R., richiedendo il saldo dei premi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto. Senza che si rendano necessarie ulteriori comunicazioni.

2) qualora nei confronti del Contraente e/o dei suoi rappresentanti legali siano emessi provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, di cui all'art. O comma 2.

3) in caso di violazione degli obblighi in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - D. Lgs. 231/2001, di cui all'art. Q.

4) In caso di violazione degli obblighi in tema di normativa anti-corruzione, di cui all'art. R.

In conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto:

a) Allianz Global Assistance non garantirà la copertura assicurativa nei confronti degli Assicurati la cui data di partenza sia successiva alla data in cui si è verificato il recesso;

b) il Tour Operator si obbliga ad interrompere immediatamente la commercializzazione delle garanzie fornite da Allianz Global Assistance, facendosi carico delle dovute comunicazioni nei confronti della clientela.

O. Misure Restrittive (sanctions limitations exclusion clause)

1) Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo.

2) Allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità Internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti.

P. Verifiche e controlli

Allianz Global Assistance, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Tour Operator, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione. Il Tour Operator si impegna a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance e dei suoi rappresentanti autorizzati, durante l'orario di ufficio, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, e presso la sede del Tour Operator, i documenti, gli atti, le registrazioni ed i conti tenuti dal Tour Operator stesso e utili a Allianz Global Assistance per verificare la regolarità contrattuale relativamente al presente contratto.

Q. Decreto Legislativo 231/2001

Mod. 3883_C.G.A._Automatica_premio durata/destinazione_Ed.2016_Pag. 2 a 3

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, le parti dichiarano e garantiscono che, nell'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, la Società, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle stesse o di una delle loro unità organizzative, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle Società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001, senza tuttavia che tale dichiarazione e garanzia comporti che le Società o tutti i predetti soggetti possano essere considerati, per quanto riguarda le Società, compresi tra quelli di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto 231/2001.

Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra, la presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti, ciascuna delle quali sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

R. Ottemperanza alle norme anti-corruzione

Le parti dichiarano e garantiscono che durante l'attività di negoziazione e formazione della presente Convenzione, come pure durante e dopo l'esecuzione della stessa, hanno integralmente rispettato e rispetteranno le seguenti regole di condotta:

- le parti non devono effettuare alcuna offerta, pagamento, promessa di pagamento o autorizzazione al pagamento di qualsiasi somma di denaro, anche a titolo di commissione, trattenuta o altro titolo, o effettuare alcuna donazione, regalia, promessa di dare o fare, o autorizzare la dazione di alcunché di valore a qualsiasi pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, funzionario pubblico o loro famigliari, a qualunque partito politico od esponente di partito, o a qualsiasi rappresentante di impresa pubblica e a qualunque terzo anche privato, con lo scopo di indebitamente influenzare il destinatario, oppure di ottenere o mantenere rapporti di affari, commesse o contratti, o altrimenti procurarsi qualsiasi illegittimo vantaggio nella propria attività;
- le parti non devono permettere o autorizzare che sia svolta alcuna azione, comprese le attività contemplate nel proprio oggetto sociale, nonché quelle previste dal presente Contratto, che potrebbe causare la violazione da parte di entrambe della normativa Anti-corruzione;
- le parti devono dichiarare tutti i pagamenti che le stesse hanno effettuato, sono obbligate ad effettuare o intendono effettuare a favore di qualsiasi agente, broker, mediatore o altro intermediario, in connessione con l'oggetto del presente Contratto e con la stipula ed esecuzione del medesimo;
- ciascuna parte non può offrire, promettere o accordare all'altra, o ad alcun dipendente o amministratore delle medesime coinvolto nella conclusione o nell'esecuzione del presente Contratto, o a qualunque terzo, nessuna liberalità, donazione, regalia o somma di denaro, anche sotto forma di beni e/o servizi, materiali o immateriali, al fine di ottenere o prorogare la stipulazione di un contratto tra le parti.

Ciascuna parte non può nemmeno accordare all'altra, o ai suoi amministratori o dipendenti, alcun trattamento più favorevole dell'ordinario, al fine di ricevere qualsivoglia illegittimo vantaggio

nell'affidamento di una commessa, compreso il presente Contratto e la sua esecuzione;

- qualora ciascuna delle Parti venga a conoscenza di qualsiasi condotta posta in essere da alcuno dei propri dipendenti, amministratori, agenti, rappresentanti, subappaltatori o terzi contraenti che costituisca corruzione o sia comunque non in linea con quanto previsto dalla presente clausola, o qualora ciascuna delle parti abbia uno specifico e motivato sospetto del verificarsi di una simile condotta, essa deve immediatamente informare in proposito l'altra parte.

S. Privacy

Le Parti, nell'adempimento dei propri vincoli contrattuali, si impegnano ad osservare le disposizioni in materia di privacy, ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", dandosi reciprocamente atto che i propri dati personali verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali relativi ai Beneficiari del servizio si svolge nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, impedendo l'accesso alle informazioni da parte di Terzi non autorizzati.

I dati personali oggetto del trattamento saranno custoditi e controllati da entrambe le parti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. Le Parti si impegnano ad osservare scrupolosamente il sopracitato D.Lgs.196/2003 ed ad adempiere a tutte le disposizioni di Legge. Le Parti si impegnano a non comunicare, diffondere o trasferire i dati personali di cui venisse a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo.

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

Le garanzie sono prestate in conformità alla normativa riportata sul Certificato Assicurativo che assume veste contrattuale e forma parte integrante del presente contratto, come da Allegato n. 1.

Mod. 3883_C.G.A._Automatica_premio durata/destinazione_Ed.2016_Pag. 3 a 3

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I

